

C11205B - ELETTRONICA INDUSTRIALE/DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES-REVISIONE MISURE

Provvedimento n. 28431

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo della società Digital Multimedia Technologies S.p.A. da parte della società Elettronica Industriale S.p.A., prescrivendo specifiche misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 23138 del 15 dicembre 2011, con la quale l'Autorità ha ritenuto di precisare il contenuto della misura di cui al punto m) del dispositivo del provvedimento n. 23117 del 14 dicembre 2011;

CONSIDERATO che in data 30 dicembre 2011 è stato stipulato l'atto di esecuzione della fusione per incorporazione, avvenuta in data 2 gennaio 2012, di EI Towers S.p.A. in Digital Multimedia Technologies S.p.A., che ha assunto la denominazione dell'incorporata;

VISTA la propria delibera n. 27315 del 13 settembre 2018, con la quale l'Autorità ha ritenuto di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo della società EI Towers S.p.A. da parte di F2i S.G.R. S.p.A.;

VISTA la propria delibera n. 27984 del 12 novembre 2019, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo della società Persidera S.p.A. da parte da parte di F2i S.G.R. S.p.A., prescrivendo specifiche misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, in capo a F2i S.G.R. S.p.A., EI Towers S.p.A., Persidera S.p.A. e Mediaset S.p.A.;

VISTA la propria delibera n. 28242 del 20 maggio 2020, con la quale è stato avviato un procedimento per valutare se l'evoluzione del contesto fattuale, societario e di mercato sia tale da giustificare la revoca, totale o parziale, delle misure prescritte con la delibera dell'Autorità n. 23117 del 14 dicembre 2011;

VISTA la richiesta di partecipazione al procedimento presentata da Rai Way S.p.A.;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 5 agosto 2020;

VISTA la memoria conclusiva presentata dalla società Mediaset S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pervenuto in data 22 ottobre 2020.

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. F2i S.G.R. S.p.A. (nel seguito anche "F2i") è una società di gestione del risparmio, attiva nella gestione di due fondi di investimento mobiliari (F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture; F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture) specializzati nel settore delle infrastrutture.

2. EI Towers S.p.A. (nel seguito anche "EI Towers" o "EIT") è una società che opera nel settore delle infrastrutture di rete e dei servizi integrati per le comunicazioni elettroniche offerti agli operatori del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili. La società è nata dalla fusione tra il ramo di azienda di Elettronica Industriale (che comprendeva le attività di realizzazione e gestione di torri e tralicci per l'ospitalità di impianti televisivi) e Digital Multimedia Technologies S.p.A., soggetto attivo nell'erogazione dei medesimi servizi, avvenuta nel dicembre 2011¹ ed è soggetta all'adempimento di Misure imposte dall'Autorità ad esito di tale concentrazione. Nel 2018, F2i ha acquisito il controllo di EI Towers², precedentemente detenuto indirettamente da Mediaset S.p.A. Quest'ultima ha mantenuto una partecipazione del 40% in EI Towers e alcuni poteri riconosciuti all'azionista di minoranza - in virtù dei patti parasociali - che permettono di esprimere alcune prerogative di veto, in particolare su operazioni che riguardano le Parti correlate.

¹ [Cfr. *Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 - Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.*]

² [Cfr. *Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 - F2i S.G.R./EI Towers.*]

3. Mediaset S.p.A. (nel seguito anche "Mediaset") è la società a capo dell'omonimo gruppo societario attivo, tra l'altro, (i) nella realizzazione, manutenzione e gestione delle reti televisive, disponendo di cinque *multiplex* nazionali, (ii) nella produzione e gestione di contenuti televisivi, (iii) nella diffusione di contenuti televisivi in modalità *free e pay*, (iv) nella raccolta pubblicitaria e (v) nella distribuzione cinematografica. Mediaset controlla indirettamente Elettronica Industriale S.p.A. (nel seguito anche "EI" o "Elettronica Industriale"), la quale è titolare dei diritti d'uso di cinque frequenze televisive terrestri in tecnologia trasmissiva DVB-T³ e gestisce in modalità *full service* ulteriori due frequenze televisive degli operatori 3elettronica Industriale S.p.A. (Wind Tre S.p.A.) e Prima TV S.p.A.
4. Persidera S.p.A. (nel seguito anche "Persidera") è un operatore attivo nella realizzazione, manutenzione e gestione delle reti frequenziali televisive (c.d. "*multiplex*") che detiene attualmente i diritti d'uso di cinque frequenze televisive terrestri in tecnologia trasmissiva DVB-T.

II. I TERZI INTERVENIENTI

5. Nel corso del procedimento, la società Rai Way S.p.A. (nel seguito "Rai Way") ha presentato istanza di intervento nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. 10 aprile 1998, n. 217⁴. La suddetta società è stata ammessa al procedimento in data 26 giugno 2020⁵.
6. Rai Way è una società quotata che opera nel settore delle infrastrutture di rete per la trasmissione del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili, offrendo i propri servizi sia alla propria controllante Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. che a operatori terzi. Rai Way è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., che ne detiene una quota maggioritaria.

III. IL CONTESTO DI FATTO E DI DIRITTO

7. Con delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011 (ad esito del Procedimento C11205), l'Autorità ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo della società Digital Multimedia Technologies S.p.A. (nel seguito anche DMT) da parte della società Elettronica Industriale S.p.A. (EI), prescrivendo specifiche misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90⁶. Con

³ [Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T). È lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione televisiva digitale terrestre approvato e pubblicato dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Con DVB-T2 si indica la seconda generazione dello standard trasmissivo che dovrebbe incrementare l'efficienza nell'uso dello spettro frequenziale del 30-50%. Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, caso IC41 – Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo.]

⁴ [Cfr. doc. 37.]

⁵ [Cfr. docc. 38, 39, 40, 41, 42.]

⁶ [In particolare, l'Autorità ha prescritto le seguenti misure: a) DMT, anche attraverso società controllate o collegate, dovrà dare accesso alle proprie infrastrutture – fatta eccezione per i casi di sussistenza di oggettivi elementi ostativi di carattere fisico, tecnico o legale – a tutti gli operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri, in tecnica digitale, che ne facciano richiesta, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In particolare, DMT consentirà la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica digitale; b) DMT è tenuta a concedere l'accesso alle infrastrutture anche laddove ciò comporti la realizzazione di investimenti per adeguare e/o ampliare le postazioni; in tali circostanze, la nuova entità dovrà realizzare i necessari investimenti secondo un'ottica commerciale propria di una tower company indipendente; c) DMT dovrà offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi – comprendente l'installazione nonché la manutenzione preventiva e correttiva degli impianti – a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, prevedendo appositi livelli di servizio garantiti da adeguate penali. Il servizio di gestione degli impianti trasmissivi potrà essere svolto anche dall'operatore di rete, in proprio o tramite soggetti terzi da esso espressamente delegati. A tal fine, DMT dovrà concedere l'accesso alle infrastrutture ai clienti e ai loro fornitori di servizi secondo procedure e modalità che garantiscano la continuità dei servizi a favore dei terzi e la sicurezza di tutte le apparecchiature e le installazioni presenti nelle medesime infrastrutture; d) DMT renderà pubblico un listino dove saranno indicati l'ubicazione dei punti di accesso, il prezzo base dei servizi di ospitalità e dei servizi accessori condizioni economiche eque e orientate ai costi; in ogni caso, le condizioni economiche previste non potranno essere peggiorative rispetto a quelle attualmente praticate da DMT ai propri clienti in situazioni equivalenti; e) sulla base del listino pubblico, DMT predisporrà, in favore di ogni soggetto terzo che richieda la prestazione dei servizi di accesso e dei servizi connessi sulle infrastrutture di trasmissione per l'installazione e la gestione di una rete nazionale di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, un'offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi in questione. L'offerta disaggregata dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: (i) con riguardo a ciascun punto di accesso, le relative condizioni di accesso e la disponibilità di eventuali sistemi radianti/antenne riceventi; (ii) informazioni su disponibilità e prestazioni di sistemi accessori (impianto di distribuzione energia gruppo elettrogeno di soccorso, ecc.); (iii) eventuali costi di predisposizione/adattamento dei siti; (iv) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell'impianto (installazione, manutenzione, ecc.); (v) livelli di servizio e relative penali; (vi) aspetti relativi alla sicurezza; (vii) valore economico delle relative offerte incluse modalità e termini di pagamento; (viii) durata dei contratti e modalità di rinnovo degli stessi; f) nel trattamento delle richieste di soggetti terzi e nella fornitura dei servizi di accesso e uso delle infrastrutture, DMT applicherà le medesime condizioni economiche e tecniche e le medesime procedure applicate ai rapporti con le società a essa collegate o da essa controllate in situazioni equivalenti. DMT fornirà altresì ai soggetti terzi le informazioni con le stesse modalità applicabili ai rapporti con le società a essa collegate o da essa controllate; g) EI e/o DMT dovranno predisporre e mantenere, per tutto il periodo di vigenza degli impegni, un sistema di archiviazione che assicuri la tracciabilità delle richieste di accesso ricevute da operatori televisivi e dell'esito delle stesse, corredato da relativi giustificativi. Tale documentazione dovrà essere conservata per due anni a partire dalla data di formalizzazione della richiesta di accesso; h) qualora in futuro l'attività di tower company e quella di operatore di rete non fossero svolte da società distinte, EI e DMT dovranno predisporre e mantenere una contabilità separata relativa all'attività di tower company, che permetta la verifica della parità di trattamento interno/esterno; i) nel Consiglio di amministrazione della nuova entità non dovranno essere nominati consiglieri che siano legati alle società che controllano DMT o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle

delibera n. 23138 del 15 dicembre 2011, l'Autorità ha poi ritenuto di precisare il contenuto della misura di cui al punto m) del dispositivo del provvedimento n. 23117 del 14 dicembre 2011.

8. L'operazione in esame, infatti, generava elevati rischi concorrenziali sia di natura orizzontale che di natura verticale, legati all'integrazione di DMT nel gruppo Mediaset. Dal punto di vista orizzontale, l'operazione di concentrazione determinava *"l'acquisizione da parte di EI, soggetto che già detiene significative infrastrutture per il broadcasting televisivo, della principale tower company indipendente italiana. EI/DMT deterrà [1.500-2.000] postazioni per il broadcasting televisivo sull'intero territorio nazionale, con una presenza nell'[85-90%] dei siti considerati "strategici". Si stima che la quota di mercato delle Parti in valore sia superiore al 50%. Tenuto conto della posizione marginale di Rai Way nella fornitura dei servizi in questione, i concorrenti delle Parti, sebbene nel complesso detengano un insieme di infrastrutture non trascurabile, sono sostanzialmente piccoli operatori attivi su scala locale/nazionale, le cui postazioni sono sovente di un livello qualitativo non confrontabile a quello delle infrastrutture di EI/DMT. In considerazione della struttura di mercato, delle caratteristiche dei concorrenti, della presenza di elevati switching costs e di significative barriere all'entrata, si ritiene che, ad esito dell'operazione di concentrazione, EI/DMT deterrà una posizione dominante nel mercato delle infrastrutture per il broadcasting televisivo"*⁷.

9. Con riferimento agli effetti di natura verticale, l'Autorità ha analizzato se la concentrazione fosse idonea a ostacolare o impedire l'attività di concorrenti nei mercati a valle – ossia degli operatori di rete (operanti nel mercato del *broadcasting digitale*) e dei fornitori di servizi *media* (operanti nei mercati della televisione gratuita, della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo e della televisione a pagamento) – attraverso una preclusione a livello dei fattori di produzione, di tipo parziale o totale. A seguito di tale analisi, l'Autorità ha ritenuto che EI Towers (già EI/DMT), *"attraverso il controllo delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva che deterrà all'esito dell'operazione, abbia la capacità di escludere operatori di rete ovvero fornitori di servizi media concorrenti"*⁸.

10. Con provvedimento n. 27315 del 13 settembre 2018 (ad esito del Procedimento C12179), l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo della società EI Towers S.p.A. (già Digital Multimedia Technologies S.p.A.) da parte di F2i S.G.R. S.p.A. Nel suddetto provvedimento, l'Autorità ha rilevato che F2i S.G.R. S.p.A. non era allo stato presente nei mercati precedentemente individuati o in mercati collegati attraverso relazioni di tipo verticale o conglomerale.

11. Nell'operazione in esame residuava una relazione di natura verticale con il gruppo Mediaset *"che si riconduce essenzialmente alla presenza di una partecipazione di minoranza rilevante, pari al 40% di HoldCo, alla previsione di poteri di veto di Mediaset, previsti nei patti parasociali, per le decisioni afferenti ai contratti stipulati con parti correlate, tra cui vi sono le imprese controllate da Mediaset operanti nella filiera televisiva, nonché alla natura finanziaria della partecipazione di F2i, contrapposta alla qualificazione industriale del socio di minoranza Mediaset"*⁹. L'Autorità, tuttavia, aveva ritenuto di non avviare l'istruttoria di concentrazione in virtù della *"permanenza, allo stato, delle misure imposte dal provvedimento dell'Autorità n. 23117 del 14 dicembre 2011"*.

12. Con provvedimento del 12 novembre 2019, n. 27984 (ad esito del Procedimento C12245), l'Autorità ha autorizzato l'acquisizione del controllo esclusivo della società Persidera S.p.A. da parte della società F2i SGR S.p.A., subordinandone l'autorizzazione alla prescrizione di una serie di Misure. In tale procedimento istruttorio, l'Autorità ha valutato le relazioni verticali scaturenti dalla concentrazione, inclusi i legami dovuti alle partecipazioni di minoranza, e ha deliberato di autorizzare la concentrazione prescrivendo misure che tengono conto del rinnovato contesto di mercato e dell'evoluzione dei servizi erogati da EI Towers e Persidera.

13. Le misure imposte ad esito del suddetto procedimento tenevano conto del contesto di mercato che si sarebbe avuto a seguito dell'operazione autorizzata nel dicembre 2019, anche con riferimento alla transizione tecnologica delle trasmissioni del digitale terrestre, nonché del posizionamento di mercato di EI Towers, F2i e Mediaset lungo la filiera dei mercati televisivi.

14. Con delibera n. 28242 del 20 maggio 2020, l'Autorità ha avviato l'istruttoria (C11205B) volta a valutare l'eventuale revoca parziale o totale delle misure imposte con delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011, in ragione del mutato contesto fattuale, societario (con riferimento a EI Towers e Persidera) e di mercato, nonché della presenza delle misure imposte nel più recente provvedimento n. 27984 del 12 novembre 2019, le quali non sono oggetto di revisione.

suddetta società da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza; l) EI e/o DMT dovranno, altresì, trasmettere all'Autorità contestualmente alla loro pubblicazione le informazioni di cui al Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con Parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010); m) la società conferitaria delle suddette infrastrutture dovrà mantenersi quotata in un mercato regolamentato e mantenere contendibile il controllo societario; n) EI e/o DMT faranno pervenire all'Autorità, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, e successivamente con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulla modalità commerciali, economiche e tecniche di implementazione degli impegni. Ogni eventuale successiva modifica delle stesse dovrà parimenti essere comunicata all'Autorità; o) eventuali controversie che dovessero insorgere sulle condizioni economiche dell'offerta della nuova entità potranno essere sottoposte al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.]

⁷ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.]

⁸ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.]

⁹ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers.]

IV. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

15. In data 20 maggio 2020, l'Autorità ha avviato l'istruttoria nei confronti delle società F2i S.G.R. S.p.A., EI Towers S.p.A., Persidera S.p.A. e Mediaset S.p.A. al fine di valutare se l'evoluzione del contesto fattuale, societario e di mercato sia tale da giustificare la revoca, totale o parziale, delle misure prescritte dalla delibera dell'Autorità n. 23117 del 14 dicembre 2011.

16. In particolare, oggetto del procedimento è la possibile revoca parziale o totale delle misure prescritte dalla delibera dell'Autorità n. 23117 del 14 dicembre 2011, stante le modifiche intercorse negli assetti di controllo di EI Towers e Persidera, nonché la piena vigenza delle misure imposte con provvedimento n. 27984 del 12 novembre 2019.

17. La società Rai Way ha presentato istanza di intervento nel procedimento in data 26 giugno 2020¹⁰. L'istanza è stata accolta in pari data¹¹.

18. Nel corso del procedimento sono state inviate richieste di informazioni alle Parti del procedimento e a diversi soggetti operanti nella filiera verticale, in particolare: 3Iettronica Industriale S.p.A. (società del gruppo Wind Tre S.p.A., nel seguito indicata come "3LI")¹², Cairo Network S.r.l.¹³, F2i (congiuntamente con EI Towers)¹⁴, Mediaset¹⁵, Persidera¹⁶, Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. ("PDBS")¹⁷, Rai Way¹⁸, Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. ("Rai")¹⁹, Europa Way S.r.l. ("Europa Way")²⁰, Sky Italia S.r.l. ("Sky Italia")²¹, Prima TV S.p.A. ("Prima TV")²².

19. Per ciò che concerne l'esercizio dei diritti di difesa, nel corso del procedimento è stato concesso l'accesso al fascicolo alle Parti del procedimento e ai terzi intervenienti²³. Inoltre, le società F2i, EI Towers e Mediaset hanno presentato istanza di audizione²⁴. Ad esito dell'accesso agli atti, tuttavia, EI Towers e F2i hanno rinunciato a tale istanza, ritenendo non più necessario presentare osservazioni orali nel quadro dell'audizione con gli Uffici²⁵. Medesima rinuncia è pervenuta in data 8 luglio 2020 da parte di Mediaset²⁶.

20. La Comunicazione delle Risultanze Istruttorie è stata trasmessa alle Parti e ai terzi intervenienti in data 5 agosto 2020²⁷. Successivamente alla sua trasmissione, Mediaset ha presentato una memoria in data 3 settembre 2020²⁸.

V. I MERCATI RILEVANTI

21. In ragione delle attività svolte dalle società EI Towers, Persidera e Mediaset, si ritiene utile fornire una breve descrizione della filiera televisiva, con particolare riferimento ai servizi che permettono la trasmissione dei contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale (DTT, v. Figura *infra*).

Figura 1 – Schema relativo alla filiera dei mercati televisivi con particolare riferimento alla distribuzione del segnale televisivo digitale terrestre

¹⁰ [Cfr. doc. 37.]

¹¹ [Cfr. docc. 38, 39, 40, 41, 42.]

¹² [Cfr. docc. 13, 21.]

¹³ [Cfr. docc. 11, 22, 35.]

¹⁴ [Cfr. docc. 5, 6, 23.]

¹⁵ [Cfr. docc. 8, 20.]

¹⁶ [Cfr. docc. 7, 33.]

¹⁷ [Cfr. docc. 12, 28.]

¹⁸ [Cfr. docc. 9, 24.]

¹⁹ [Cfr. docc. 10, 26.]

²⁰ [Cfr. docc. 16, 34.]

²¹ [Cfr. docc. 14, 25.]

²² [Cfr. docc. 15, 27.]

²³ [Cfr. docc. 43, 44, 45, 55, 56.]

²⁴ [Cfr. docc. 17, 18, 19.]

²⁵ [Cfr. doc. 46.]

²⁶ [Cfr. doc. 47.]

²⁷ [Cfr. docc. 48, 49, 50, 51, 52.]

²⁸ [Cfr. doc. 54.]



V.I Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva

22. Come primo livello della filiera è possibile individuare quello relativo alle infrastrutture dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione dei segnali televisivi ("tower business"), costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci) idonee a ospitare le antenne e gli impianti di trasmissione e diffusione degli operatori di rete e da fabbricati attrezzati per l'ospitalità degli apparati trasmettenti. Secondo gli orientamenti dell'Autorità²⁹, in ragione delle caratteristiche tecniche dei segnali televisivi³⁰, è possibile individuare tre distinti mercati rilevanti sotto il profilo merceologico: (i) mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva; (ii) mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora; (iii) mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili.

23. I servizi offerti dalle *tower companies* consistono nella messa a disposizione delle infrastrutture per alloggiare le apparecchiature di trasmissione³¹ e diffusione³² e i sistemi di irradiazione del segnale (antenne) nonché gli impianti ausiliari (impianti di alimentazione, protezione elettrica, climatizzazione). Oltre a tali servizi, le *tower companies* offrono usualmente servizi di installazione e manutenzione preventiva e correttiva degli impianti e delle apparecchiature e altri servizi correlati quali l'allacciamento elettrico, l'alimentazione degli apparati, l'alimentazione dei servizi (quali la ventilazione), la manutenzione degli impianti elettrici e ogni altra attività a essi collegata.

24. L'Autorità ha di recente osservato che i servizi erogati dalle *tower companies* hanno subito un'evoluzione nel tempo, con un'incidenza tecnologica progressivamente sempre più ampia, con una transizione da servizi a bassa componente tecnologica – quali i servizi di ospitalità (consistenti nell'affitto degli spazi dove collocare gli impianti e le antenne degli operatori di rete) e manutenzione (manutenzione degli impianti) – a servizi più complessi, che consistono nella gestione completa della rete frequenziale dell'operatore di rete (c.d. modello "chiavi in mano" o contratto "full service")³³. Tale modalità di gestione *full service* è stata storicamente svolta in un rapporto di integrazione verticale, ma è stata estesa progressivamente a favore di operatori terzi non integrati verticalmente, soprattutto di dimensioni ridotte.

²⁹ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies; Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers; Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

³⁰ [Con riferimento alla definizione del mercato, infatti, appare necessario considerare le caratteristiche del segnale trasmesso ai fini dell'individuazione dei siti e delle infrastrutture idonee a ospitare gli apparati trasmissivi. In particolare, la rete cellulare mobile è caratterizzata da bidirezionalità e bassa potenza, in aree ad alta densità abitativa e tale caratteristica impone l'utilizzo di un numero elevato di siti collocati in prevalenza nelle aree urbane. Al contrario, la direzionalità degli impianti utilizzati per la ricezione del segnale televisivo (le antenne riceventi devono essere orientate in direzione del punto di emissione del segnale) richiede che l'installazione degli impianti di trasmissione sia realizzata in punti ben definiti per consentire la migliore fruibilità del segnale. Infatti, il segnale televisivo è di tipo direzionale, quindi il driver fondamentale per la scelta dei siti di ospitalità è l'orientamento delle antenne di ricezione. Pertanto, ciò impone che vi sia una presenza in quei siti che sono storicamente stati utilizzati dai principali operatori (Rai e Mediaset), su cui le antenne riceventi degli utenti sono state orientate. Al contrario, i segnali radiomobili e radiofonici sono di tipo omni-direzionale e, pertanto, non rileva il loro posizionamento ma bensì la prossimità con gli apparati riceventi. Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies; Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers; Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

³¹ [Le apparecchiature di trasmissione (o contribuzione) sono funzionali all'erogazione dei servizi di contribuzione intesi come trasporto unidirezionale tra siti predefiniti o tra siti e satelliti di segnali audio, video, fonia, dati.]

³² [Le apparecchiature di diffusione sono i dispositivi atti a svolgere servizi di diffusione, vale a dire i servizi che consistono (i) nella codifica e composizione (moltiplicazione) dei segnali televisivi, radiofonici, ecc.; (ii) nel trasporto dell'insieme dei segnali (bouquet) verso stazioni di diffusione (torri, satelliti); (iii) nel trasporto del segnale all'utente finale. Le varie fasi della diffusione differiscono nelle tecnologie utilizzate per svolgere tali funzioni a seconda del mezzo trasmissivo scelto (terrestre digitale, analogico, satellitare).]

³³ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

25. Nella tabella seguente sono mostrate le quote di mercato in volume, considerando il numero di siti di trasmissione (torri) e in valore, considerando il fatturato realizzato nel 2018.

Tabella 1 – Mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva³⁴

	Numero torri	%	Fatturato 2018 (mln. Euro)	%	Fatturato 2018 (escluso infragruppo, mln. Euro)	%
EI Towers	[2.100-2.200]	[35-40%]	[100-300]	[40-45%]	[30-100]	[70-75%]
Rai Way	[2.000-2.100]	[35-40%]	[100-300]	[40-45%]	[1-10]	[5-10%]
Operatori locali	[1.400-1.500]	[25-30%]	[10-30]	[1-5%]	[10-30]	[15-20%]
Totale	[5.500-6.000]		[300-500]		[30-100]	

26. L'Autorità, nel provvedimento n. 27984 del 12 novembre 2019, ha rilevato che:

- a) a fronte di una numerosità di torri quasi uguale tra EI Towers e Rai Way e della presenza di diversi operatori locali – escludendo la componente *captive* (ovvero infragruppo) le quote di mercato di EI Towers appaiono estremamente superiori in ragione della inferiore presenza di Rai Way, rispetto a EI Towers, nella fornitura di servizi verso *broadcaster* digitali terzi;
- b) dal punto di vista della sostituibilità dei servizi tra EI Towers e Rai Way, si osserva una maggiore vischiosità della domanda in ragione di problematiche tecniche relative all'orientamento delle antenne e alla banda frequenziale di determinati operatori di rete;
- c) gli operatori locali non detengono un numero di infrastrutture tali da permettere la creazione di una rete nazionale con una copertura della popolazione superiore al 90% e sovente non garantiscono livelli di servizio e di continuità del segnale adeguati;
- d) gli operatori locali non sono altresì in grado di fornire servizi di gestione completa di una rete frequenziale (*full service*) su base nazionale, in quanto la gestione di una rete nazionale presuppone la presenza nell'intero territorio nazionale, circostanza questa incompatibile con la natura delle *tower companies* locali;
- e) gli operatori di telecomunicazioni mobili non offrono servizi sostituibili con quelli del *broadcasting* televisivo, sia con riferimento alle competenze tecniche necessarie allo svolgimento dei servizi *full service*, che avendo riguardo alle infrastrutture di ospitalità.

V.II Il mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (DTT)

27. Il mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (DTT) (c.d. *broadcasting* digitale)³⁵ ha ad oggetto la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre mediante reti digitali. Dal punto di vista geografico esiste una distinzione tra reti televisive digitali terrestri nazionali e reti televisive digitali terrestri locali (regionali), in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali e dell'estensione geografica del segnale. Gli operatori di rete sono titolari dei diritti d'uso delle frequenze. La loro attività consiste nell'allestire capacità trasmissiva da vendere ai fornitori di contenuti, nella trasmissione del segnale e nelle attività accessorie a tal fine (come, ad esempio, montare i sistemi radianti, trasmettere il segnale, mantenere le apparecchiature, controllare la qualità del segnale, ecc.)³⁶. Questi soggetti operano a valle rispetto al mercato precedentemente identificato.

³⁴ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

³⁵ [Cfr., ex multis, Provvedimento AGCM n. 24679 del 10 dicembre 2013, caso C7493B – Elettronica Industriale/Modifica tecnologia DVB-H/DVB-T. Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies; Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers; Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

³⁶ [La normativa consente che l'operatore di rete affitti le infrastrutture necessarie anche da società terze (le *tower companies*). Inoltre, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259) identifica come operatore di rete, soggetto al rilascio del relativo titolo abilitativo, anche il fornitore di una risorsa correlata alla rete pubblica di comunicazione, come ad esempio le infrastrutture fisiche di trasmissione. Il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70, che ha recepito la direttiva 2009/140/CE e modifica il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha precisato che per "risorsa correlata" si intendono "i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di

28. Il digitale terrestre rappresenta la principale piattaforma di trasmissione in Italia, considerata prevalente e con alta rilevanza pubblica fino ad almeno il 2026³⁷. In merito alle barriere all'entrata del mercato, si deve osservare che il numero di frequenze è frutto di pianificazione regolamentare. Inoltre, le attuali venti frequenze nazionali saranno ridotte a dodici, con una contrazione delle risorse.

Tabella 2 – Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (c.d. broadcasting digitale)

Operatore di rete	Multiplex		Integrazione verticale ³⁸
Elettronica Industriale* (Mediaset)	5	25%	Sì
Persidera (F2i)	5	25%	No
Rai	5	25%	Sì
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti Torino (PDBST)	1	5%	Sì
Prima TV**	1	5%	No
Europa Way	1	5%	Sì
3elettronica Industriale (Wind Tre S.p.A.)**	1	5%	No
Cairo Network*	1	5%	Sì

* gestite in modalità *full service* da EI Towers
** gestite in modalità *full service* da EI Towers per il tramite di Elettronica Industriale

29. Persidera rappresenta il principale operatore *non captive* – in quanto offre i propri servizi a editori terzi non integrati verticalmente – presente nel mercato, con quote di mercato (escluso infragruppo) che variano, nel periodo 2016-2018, tra il 45% e il 55% del fatturato totale di mercato.

Tabella 3 – Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (DTT): quote di mercato in valore³⁹

	Quote di mercato incluso infragruppo			Quote di mercato escluso infragruppo (mercato <i>non captive</i>)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Persidera	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[50-55%]	[50-55%]	[45-50%]
Elettronica Industriale	[35-40%]	[35-40%]	[35-40%]	[20-25%]	[20-25%]	[25-30%]
3elettronica Industriale	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
Prima TV	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]
Cairo Network	[<1%]	[1-5%]	[1-5%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
Rai	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
Europa Way	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]

farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione".]

³⁷ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

³⁸ [Integrazione verticale in uno o più dei seguenti mercati a valle: mercato nazionale della televisione gratuita, mercato nazionale della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, mercato nazionale della televisione a pagamento.]

³⁹ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

Premiata Ditta Borghini e Stocchetti Torino (PDBST)	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

V.III I mercati a valle rispetto al mercato del broadcasting digitale

30. Alla luce del legame societario intercorrente tra EI Towers e Mediaset, dovuto alla partecipazione qualificata di Mediaset nella prima (pari al 40%) e al riconoscimento ad essa di specifici diritti (quali i diritti di veto sulle operazioni con Parti correlate), rilevano i seguenti mercati: *i)* il mercato della televisione gratuita; *ii)* il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo; *iii)* il mercato della *pay-tv*.

31. Nella prassi nazionale ed europea⁴⁰, il mercato della *pay-tv* è tradizionalmente considerato distinto dal mercato della televisione in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, benché tra questi intercorrano collegamenti derivanti da relazioni orizzontali. Il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *pay-tv*), di dimensione geografica nazionale, è definito merceologicamente come il mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento, che possono essere erogati con diversi mezzi di trasmissione. Il mercato della televisione gratuita consiste nell'attività editoriale televisiva dei canali gratuiti. È possibile individuare un mercato nazionale e diversi mercati locali della televisione gratuita, in ragione dei regimi normativi regolamentari e della presenza di reti televisive locali.

32. Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su mezzo televisivo. La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale oltre a quello nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni⁴¹.

VI. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

VI.I Le considerazioni di F2i ed EI Towers

33. F2i ed EI Towers ritengono che le misure prescritte con il provvedimento n. 23117 del 14 dicembre 2011 non abbiano più alcuna obbiettiva giustificazione in ragione di diversi elementi⁴². In primo luogo, la rimozione delle misure sarebbe obiettivamente giustificata dal radicale mutamento della situazione di fatto e di diritto intervenuto a seguito dell'acquisizione del controllo esclusivo su EI Towers da parte di F2i, che avrebbe determinato una disintegrazione verticale tra EI Towers e Mediaset.

34. In secondo luogo, la rimozione delle misure imposte nel 2011 sarebbe coerente con quanto già accertato dall'Autorità nel quadro del procedimento relativo all'acquisizione di Persidera da parte di F2i nel 2019 (C12245). Ad esito di quest'ultimo procedimento, infatti, sono state imposte nuove misure largamente modellate su quelle "imposte nel 2011 e aggiornate alla luce del nuovo contesto di mercato, che senz'altro, costituiscono un'ulteriore ragione che impone la revoca delle Misure del 2011"⁴³.

35. Secondo F2i ed EI Towers, "l'insieme dei rimedi contemplati dalla Delibera del 2011 si giustificava unicamente in ragione degli effetti verticali che l'operazione a suo tempo notificata era in grado di produrre nei "mercati a valle del settore televisivo"⁴⁴. Con l'acquisizione di EI Towers da parte di F2i nel 2018, a parere di queste ultime, il venir meno del controllo di EI Towers da parte di Mediaset avrebbe fatto venir meno qualsiasi problematica di natura verticale, eliminando i rischi di preclusione degli *input*. Con la successiva acquisizione di Persidera da parte di F2i, inoltre, quest'ultima ha presentato misure che avrebbero eliminato ogni residua preoccupazione concorrenziale derivante dal collegamento fra EI Towers e un operatore attivo nel mercato a valle del *broadcasting* digitale, quale Persidera.

36. Alla luce di tali considerazioni, F2i ed EI Towers ritengono "che, tenuto conto della modifica delle situazioni di fatto e di diritto, e segnatamente del radicale mutamento dell'assetto di controllo di EI Towers, le misure rimediali

⁴⁰ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27784 del 20 maggio 2019, caso C12207 – Sky Italia/R2; Provvedimento AGCM n. 18932 del 2 ottobre 2008, caso A407 – Conto TV/Sky Italia; Provvedimento AGCM n. 15632 del 28 giugno 2006, caso A362 – Diritti calcistici; Provvedimento AGCM n. 24206 del 6 febbraio 2013, caso A418C – Procedure selettive Lega calcio 2010/11 e 2011/12; Decisione della Commissione del 25 giugno 2008, caso COMP/M.5121 – News Corp/Premiere; Decisione della Commissione del 2 aprile 2003, caso COMP/M.2876 – NewsCorp/Telepiù.]

⁴¹ [Cfr., *ex multis*, Provvedimento AGCM n. 24206, caso A418C – Procedure selettive Lega Calcio 2010/11 e 2011/12; Provvedimento AGCM n. 23112 del 14 dicembre 2011, caso A422 – Sky Italia/Auditel; Provvedimento AGCM n. 9142, caso C4158 – Seat Pagine Gialle/Cecchi Gori Communications.]

⁴² [Cfr. doc. 23.]

⁴³ [Cfr. doc. 23.]

⁴⁴ [Cfr. doc. 23.]

contemplate dalla Delibera del 2011 siano ormai prive di obiettiva giustificazione e possano pertanto essere prontamente revocate”⁴⁵.

37. F2i ed EI Towers hanno infine osservato⁴⁶ che gli operatori terzi interpellati non hanno in generale sollevato obiezioni alla revoca delle misure imposte nel 2011. Le sole perplessità espresse da tre operatori terzi non terrebbero in considerazione i rilevanti mutamenti del contesto fattuale, societario e di mercato occorsi o sarebbero estranei rispetto ai profili oggetto del procedimento (in particolare, con riferimento alle considerazioni svolte in relazione agli assetti che potrebbero caratterizzare il comparto dell'emittenza locale a seguito della prossima gara sui diritti d'uso DTT).

VI.II Le considerazioni di Persidera

38. Persidera ritiene che, alla luce della presenza delle misure decise con il provvedimento n. 27984 del 12 novembre 2019, non vi siano motivi ostativi alla revoca delle misure imposte nel 2011 con delibera dell'Autorità n. 23117. La società ritiene, inoltre, che tali misure sarebbero venute meno in ragione della circostanza che il gruppo Mediaset ha perso il controllo in EI Towers⁴⁷.

VI.III Le considerazioni di Mediaset

39. Mediaset condivide l'avvio del procedimento ritenendo le condizioni di fatto e di diritto odierne ben diverse rispetto a quelle in cui sono state adottate le misure rimediali in esame nel procedimento odierno⁴⁸.

40. In particolare, Mediaset osserva che negli anni si sono succeduti svariati mutamenti nei mercati in esame. In primo luogo, nel 2018 F2i ha acquisito il controllo di EI Towers. Inoltre, ad esito della successiva concentrazione tra F2i e Persidera, nel 2019, l'Autorità ha imposto rimedi volti a “evitare il determinarsi di distorsioni competitive, a causa della ipotizzata presenza del Gruppo Mediaset, tanto nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva (attraverso gli asset di Persidera confluiti in EI Towers), quanto nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (attraverso la Società)”⁴⁹.

41. In particolare, con riferimento alla posizione di azionista di minoranza di Mediaset, quest'ultima osserva che le misure imposte con delibera n. 27984 del 12 novembre 2019 (Procedimento C12245), comprendono: (i) la modifica del patto parasociale tra F2i e Mediaset, avente ad oggetto EI Towers e lo statuto di quest'ultima, al fine di escludere il diritto di veto del socio di minoranza di EI Towers, ovverosia Mediaset; (ii) la previsione di un sistema di segregazione delle informazioni, istituito da F2i, EI Towers e Mediaset, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di EI Towers, al fine di evitare che i Consiglieri designati da Mediaset ricevano informazioni e prendano parte a discussioni riguardanti potenziali accordi e/o operazioni con società operanti nei mercati nazionali dei servizi di diffusione televisiva.

42. Pertanto, Mediaset ritiene che le misure imposte nel 2011 con il provvedimento adottato ad esito del procedimento C11205 non abbiano più giustificazione, anche alla luce della circostanza che si avrebbe una articolata stratificazione di misure rimediali di difficile intelleggibilità e che comportano oneri ingiustificati dovuti alla duplicazione di “alcuni adempimenti (su tutti, la relazione periodica sull'implementazione delle misure) per ottemperare, sia ai remedies di cui al Procedimento C11205, sia a quelli disposti all'esito del Procedimento C12245, con inevitabile dispendio di significative risorse aziendali”⁵⁰. Alla luce di tali considerazioni, Mediaset condivide una revoca delle misure di cui alla citata delibera n. 23177 del 14 dicembre 2011.

43. Mediaset, successivamente all'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, ha condiviso le conclusioni preliminari dell'istruttoria esposte nella stessa, evidenziando che “in considerazione dell'acquisizione del controllo di Persidera S.p.A. da parte di F2i S.G.R. S.p.A. e in virtù delle misure adottate da codesta Autorità, [...], all'esito del procedimento C12245 – F2i SGR/Persidera, la persistente applicazione degli impegni oggetto di revisione nel presente Procedimento rimane priva di giustificazione e di effetti concreti sui mercati interessati”⁵¹.

VI.IV Le considerazioni dei terzi

44. Prima TV ritiene che, alla luce del provvedimento n. 27984 del 12 novembre 2019, con cui si è autorizzata l'acquisizione di Persidera da parte di F2i, “le nuove misure prescritte dall'Autorità avessero pacificamente assorbito e/o comunque sostituito ogni e tutti gli eventuali precedenti impegni del 2011”⁵² e, inoltre, tali misure sarebbero state asseritamente abrogate a seguito della concentrazione realizzatasi nel 2018 tra F2i ed EI Towers. Prima TV. Pertanto, non ritiene di esprimere particolari osservazioni in merito al procedimento in oggetto.

⁴⁵ [Cfr. doc. 23.]

⁴⁶ [Cfr. doc. 46.]

⁴⁷ [Cfr. doc. 33.]

⁴⁸ [Cfr. doc. 20.]

⁴⁹ [Cfr. doc. 20.]

⁵⁰ [Cfr. doc. 20.]

⁵¹ [Cfr. doc. 54.]

⁵² [Cfr. doc. 27.]

45. 3LI⁵³, Europa Way⁵⁴ e Sky Italia⁵⁵ ritengono di non avere osservazioni in merito alla revoca delle misure imposte con la delibera dell'Autorità n. 23117 del 14 dicembre 2011. In particolare, 3LI ritiene che da un confronto sinottico delle misure imposte con il provvedimento n. 23117 (C11205), che verrebbero meno, e le misure imposte con il provvedimento n. 27984 del 12 novembre 2019 (C12245), che non sono oggetto di revisione, non emergerebbero criticità relative alla eventuale revoca delle misure imposte nel 2011.

46. Cairo Network ritiene di non avere osservazioni, richiamando, tuttavia, le proprie considerazioni in merito all'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione di Persidera da parte del fondo F2i (procedimento C12245) e, più in generale, sull'attuale processo di riforma del sistema televisivo (il c.d. *refarming* della banda 700)⁵⁶.

47. Rai Way osserva che, con la concentrazione tra EI e DMT realizzatasi nel 2011, *"il business di DMT, fino ad allora unico operatore non verticalmente integrato attivo nell'offerta di servizi di ospitalità sulle proprie infrastrutture passive, sarebbe poi confluito in EIT, all'epoca subsidiary di nuova costituzione a cui EI aveva conferito, per l'occasione, il proprio ramo d'azienda concernente le infrastrutture passive"*⁵⁷. Le misure imposte nel 2011 erano quindi *"volte a garantire a tutti gli operatori televisivi nazionali operanti su frequenze terrestri digitali l'accesso alle infrastrutture di DMT a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie (con la pubblicazione del listino dei prezzi per l'accesso e l'indicazione dettagliata delle singole voci di costo, nonché un sistema di tracciabilità e conservazione delle richieste di accesso), per evitare ogni possibile effetto di foreclosure, sia sotto il profilo orizzontale, sia sotto quello verticale"*⁵⁸. Le misure imposte dall'Autorità, erano volte a risolvere problematiche, sia *"orizzontali (determinazione di una posizione dominante), sia verticali (effetti escludenti)"*⁵⁹.

48. Rai Way ritiene, quindi, che le misure relative alle preoccupazioni di natura orizzontale debbano continuare ad applicarsi poiché EIT è tutt'ora il soggetto in posizione dominante nel mercato dei servizi di ospitalità per le infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, come confermato con la decisione relativa all'operazione di acquisizione del controllo di Persidera da parte di F2i (procedimento C12245). Inoltre, tali misure assumerebbero un valore anche alla luce della consistente partecipazione di minoranza di Mediaset e all'integrazione verticale di EI Towers, mediante il controllo di Persidera da parte di F2i. Pertanto, a parere di Rai Way non vi sarebbero cambiamenti tali da poter giustificare una revoca delle misure imposte nel 2011 gravanti sull'operatore dominante EIT⁶⁰.

49. Rai ritiene che *"seppur una parte degli impegni del 2011 sono perfettamente sovrapponibili con quelli del 2019, non si ravvisano esigenze per revocarli"*⁶¹. Gli impegni del 2011 sarebbero formalmente autonomi rispetto ai successivi e manterrebbero, a parere di Rai, la finalità di evitare l'ipotesi in cui, a seguito di una futura modifica societaria dei soggetti interessati dalle misure sopra richiamate, si giunga a determinare uno scenario non più coperto da misure rimediali, con ripercussioni negative in termini di concorrenzialità sui mercati interessati⁶².

50. PDBS esprime la propria contrarietà alla revoca, totale o parziale, delle misure prescritte dalla delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011, ritenendo praticabile, al più, una mera revisione formale delle condizioni imposte dalla tale delibera, al fine di renderle coerenti con quelle prescritte dalla successiva delibera n. 27984 del 12 novembre 2019 con l'obiettivo di evitare superflue duplicazioni⁶³.

51. Secondo PDBS, *"l'evoluzione fattuale, tecnologica e normativa non ha attenuato le preoccupazioni concorrenziali che hanno giustificato le condizioni a suo tempo dettate per l'autorizzazione delle operazioni di concentrazione"*⁶⁴. I servizi di ospitalità per gli impianti del digitale terrestre, a parere di PDBS, sono tutt'oggi centrali anche alla luce della transizione al DVB-T2 e alle ulteriori assegnazioni di frequenze nazionali e locali. EI Towers, in tale contesto, è il soggetto che continua a detenere una quota di mercato elevatissima, *"destinata a brevissimo ad aumentare ulteriormente soprattutto in conseguenza dell'assorbimento della domanda proveniente dagli operatori di rete locale, che sino ad oggi avevano mantenuto una qualche alternativa nella scelta dei servizi di tower e accessori"*⁶⁵. A parere di PDBS, particolari preoccupazioni concorrenziali sarebbero riferibili proprio al processo di attribuzione delle frequenze locali per il digitale terrestre di seconda generazione. Pertanto, PDBS ritiene che non vi sarebbero le condizioni per rimuovere le misure a suo tempo imposte nell'operazione di concentrazione C11205 e vi sarebbero,

⁵³ [Cfr. doc. 21.]

⁵⁴ [Cfr. doc. 34.]

⁵⁵ [Cfr. doc. 25.]

⁵⁶ [Cfr. doc. 35.]

⁵⁷ [Cfr. doc. 24.]

⁵⁸ [Cfr. doc. 24.]

⁵⁹ [Cfr. doc. 24.]

⁶⁰ [Cfr. doc. 24.]

⁶¹ [Cfr. doc. 26.]

⁶² [Cfr. doc. 26.]

⁶³ [Cfr. doc. 28.]

⁶⁴ [Cfr. doc. 28.]

⁶⁵ [Cfr. doc. 28.]

invece, le condizioni per l'imposizione di nuove misure volte a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali relative al comparto della televisione locale⁶⁶.

VII. VALUTAZIONI

52. Il presente provvedimento ha ad oggetto la revoca parziale o totale delle misure imposte con delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011 (Procedimento C11205) in considerazione delle modifiche di fatto e di diritto intervenute nei mercati interessati indicati in precedenza. Tra gli elementi da considerare vi sono i mutamenti nel controllo di EI Towers e di Persidera, nonché la piena vigenza delle misure imposte con delibera n. 27984 del 12 novembre 2019 (Procedimento C12245). In tal senso, si osserva che il presente provvedimento non comporta alcuna revisione delle misure imposte con quest'ultimo provvedimento.

53. In via preliminare, si rileva che le misure di cui ai punti a)-f), g)-h), n) e o) del provvedimento n. 23117 del 2011 sono presenti anche nella delibera n. 27984 del 2019, rispettivamente *sub* lettere a)-f), h)-i), o) e k), con una indicazione aggiornata delle denominazioni societarie. Con l'adozione di quest'ultimo provvedimento, inoltre, l'Autorità ha imposto una ulteriore misura – *sub* lettera g) – relativa all'offerta di servizi *full service*, il cui sviluppo commerciale era ancora non compiutamente definito nel 2011 e che potrebbe assumere maggiore rilevanza alla luce del processo di riforma delle frequenze nazionali e locali del digitale terrestre. Le misure *sub* i)-m) del provvedimento n. 23117 del 2011, attinenti al controllo detenuto da Mediaset su DMT, non sono presenti nella delibera n. 27984 del 2019. In quest'ultima delibera, tuttavia, sono presenti altre misure – punti j)-n) – attinenti ai profili di integrazione verticale di EI Towers, F2i e Persidera, nonché alla posizione di Mediaset quale azionista di minoranza.

54. Occorre osservare, inoltre, che le misure imposte con il provvedimento dell'Autorità n. 23117 del 2011 non prevedono alcun limite temporale. Pertanto, non si ritiene condivisibile la tesi, prospettata da F2i ed EI Towers⁶⁷, Persidera⁶⁸ e PrimaTV⁶⁹, secondo cui il cambio di controllo o i cambiamenti strutturali del mercato abbiano comportato un'automatica caducazione delle misure imposte dal predetto provvedimento di autorizzazione della concentrazione C11205, nonché degli impegni presentati dalle Parti e resi vincolanti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90. Ciò in ragione della mancata adozione di un provvedimento espresso adottato dall'Autorità ad esito dello svolgimento di appositi accertamenti istruttori volti a verificare l'effettivo mutamento delle condizioni di mercato⁷⁰.

55. Con riferimento al contesto in cui sono state adottate le misure in esame, la concentrazione realizzata nel 2011 tra il gruppo Mediaset (EI) e DMT è stata valutata dall'Autorità sia con riferimento a effetti di natura orizzontale, che di natura verticale. Per ciò che concerne il primo aspetto, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione di concentrazione avrebbe comportato la creazione di una posizione dominante in capo a EI Towers (soggetto risultante dalla fusione tra EI e DMT) in relazione alla numerosità delle infrastrutture, alla loro collocazione, alla presenza di *switching cost* e di barriere all'entrata, nonché alla minore incidenza dei concorrenti locali e di Rai Way⁷¹.

⁶⁶ [Cfr. doc. 28.]

⁶⁷ [Cfr. doc. 23.]

⁶⁸ [Cfr. doc. 33.]

⁶⁹ [Cfr. doc. 27.]

⁷⁰ [Sul punto si veda, ad esempio, il provvedimento AGCM n. 26132 del 20 luglio 2016 C8660B - Unicredit/Capitalia, in cui l'istanza è motivata dal cambio di governance di Mediobanca: "Con riferimento al tema dei legami fra Unicredit e Mediobanca, alla luce del nuovo Patto di Sindacato su Mediobanca siglato nel 2014 e del ridotto peso di Unicredit sia negli organi del Patto che in quelli di Mediobanca, si ritiene che, diversamente da quanto accertato nel 2007, Unicredit attualmente non svolga un "ruolo determinante" [Cfr. par. 337 del Provvedimento C8660.] in Mediobanca. Essa infatti detiene una partecipazione di minoranza qualificata non di controllo". Si veda anche il provvedimento AGCM n. 27400 del 24 ottobre 2018, caso C11524E - Unipol Gruppo Finanziario/Unipol Assicurazioni-Premafin Finanziaria-Fondiarìa Sai-Milano Assicurazioni.]

⁷¹ ["154. L'operazione di concentrazione comporta l'acquisizione da parte di EI, soggetto che già detiene significative infrastrutture per il broadcasting televisivo, della principale tower company indipendente italiana. 155. EI/DMT deterrà [1.500-2.000] postazioni per il broadcasting televisivo sull'intero territorio nazionale, con una presenza nell'[85-90%] dei siti considerati "strategici". Si stima che la quota di mercato delle Parti in valore sia superiore al 50%. Tenuto conto della posizione marginale di Rai Way nella fornitura dei servizi in questione, i concorrenti delle Parti, sebbene nel complesso detengano un insieme di infrastrutture non trascurabile, sono sostanzialmente piccoli operatori attivi su scala locale/nazionale, le cui postazioni sono sovente di un livello qualitativo non confrontabile a quello delle infrastrutture di EI/DMT.

156. In considerazione della struttura di mercato, delle caratteristiche dei concorrenti, della presenza di elevati *switching costs* e di significative barriere all'entrata, si ritiene che, ad esito dell'operazione di concentrazione, EI/DMT deterrà una posizione dominante nel mercato delle infrastrutture per il broadcasting televisivo." Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies. Sul punto, F2i riconosce che l'operazione di concentrazione C11205 tra EI e DMT, che ha dato vita all'attuale EI Towers, ha determinato sia effetti di natura orizzontale, che effetti di natura verticale: "Come anticipato, l'operazione consisteva nell'acquisizione del controllo esclusivo di Digital Multimedia Technologies S.p.A. ("DMT") da parte di Elettronica Industriale S.p.A. ("EI") e, dunque, del Gruppo Mediaset. Ad avviso dell'Autorità, l'acquisizione del controllo esclusivo del Gruppo Mediaset, tramite EI, su DMT avrebbe determinato:

- sul piano degli effetti orizzontali, una posizione dominante del Gruppo Mediaset sul mercato delle infrastrutture per il broadcasting televisivo (par. 156);

- sul piano degli effetti verticali, possibili effetti escludenti nei mercati a valle dei servizi di diffusione televisiva DVB-T e nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo (par. 205)" (cfr. doc. 23).]

56. Tale aspetto di natura orizzontale è tutt'oggi presente, come emerso sia nel corso del procedimento istruttorio riguardante l'acquisizione di Persidera da parte di F2i⁷² che nel procedimento di revoca, a seguito delle osservazioni di taluni operatori terzi⁷³. Dal punto di vista orizzontale, infatti, EI Towers rappresenta un soggetto dotato di potere di mercato, in quanto Rai Way continua ad operare sostanzialmente in modo *captive*, mentre gli operatori locali esprimono una concorrenza attenuata, con riferimento alla disponibilità di siti, al livello qualitativo, nonché all'impossibilità di offrire servizi *full service* su scala nazionale.

57. In riferimento a tali preoccupazioni, l'Autorità ha imposto nel 2011 talune misure, quali: (i) l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi erogati, con la pubblicazione dei listini, volto a limitare che l'incremento del potere di mercato comportasse un aumento dei prezzi; (ii) la definizione di livelli di servizio, volta a evitare una riduzione della qualità dovuta ai minori incentivi a competere; (iii) l'obbligo di disaggregazione dei servizi, quali la manutenzione, volto a evitare che EI Towers imponesse oneri aggiuntivi obbligatori per le prestazioni accessorie. Tali misure, come osservato in precedenza, sono presenti nella delibera n. 27984 del 12 novembre 2019.

58. I profili di natura verticale analizzati dall'Autorità nel procedimento C11205 attenevano al controllo del gruppo Mediaset e all'integrazione verticale nei mercati a valle *i)* del *broadcasting digitale*, *ii)* della televisione gratuita, *iii)* della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo. In particolare, l'Autorità ha ritenuto "*che la concentrazione in esame [fosse] idonea a determinare effetti escludenti nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (DVB-T) e nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo*"⁷⁴, imponendo obblighi di accesso e garanzie di indipendenza e contendibilità del controllo di EI Towers.

59. Su tale aspetto, si sono verificati i maggiori mutamenti del contesto di fatto. In particolare, Mediaset è divenuto azionista di minoranza di EI Towers, pur mantenendo taluni poteri di veto⁷⁵. Al contempo, sebbene in un primo momento F2i non fosse un soggetto integrato verticalmente, con l'acquisizione di Persidera si è stabilito nuovamente un legame verticale tra il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva – dove opera EI Towers – e il mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale – dove operano Persidera e Mediaset tramite EI. Ne consegue che permangono, come accertato nel procedimento C12245, rischi di natura verticale consistenti nella possibile preclusione parziale o totale degli *input* di operatori nel mercato del *broadcasting digitale*.

60. Le misure imposte con delibera n. 27984 del 12 novembre 2019 tengono conto di tali mutamenti, confermando, ad esempio, gli obblighi di accesso e non discriminazione in capo a EI Towers. Con riferimento al socio di minoranza, sono presenti delle misure di segregazione delle informazioni e di limitazione della partecipazione di Mediaset al Consiglio di Amministrazione di EI Towers, nonché misure riguardanti la modifica dei patti parasociali e dello Statuto di EI Towers. Quanto all'integrazione verticale di F2i, sono presenti requisiti di indipendenza del Consiglio di Amministrazione di Persidera (MuxCo), nonché di modifica dei contratti tra Persidera ed EI Towers.

61. In tal senso, non si ritiene di concordare con le valutazioni di Rai e Rai Way⁷⁶ in merito alla inopportunità di revocare le misure imposte nel 2011 poiché permarranno nel mercato le modifiche strutturali intervenute con la concentrazione tra EI e DMT. Sebbene, infatti, permangano alcuni mutamenti strutturali della concentrazione, si osserva che l'analisi comparativa⁷⁷ tra le misure imposte nel 2011 e quelle imposte nel 2019 permette di concludere che l'assetto di queste ultime è idoneo a rispondere agli effetti della concentrazione tra EI e DMT, andando a ricalcare ampiamente le misure imposte originariamente con delibera n. 23117 del 2011⁷⁸.

62. Allo stesso modo, non si ritiene di poter accogliere le argomentazioni di PDBS⁷⁹ relative alla transizione tecnologica del digitale terrestre dei prossimi anni, in quanto non attinenti all'oggetto del presente provvedimento. Peraltro, tali circostanze sono state specificatamente valutate dall'Autorità nella definizione delle misure imposte ad esito del procedimento C12245 del 2019, ove è stata prevista una maggiore disaggregazione di tali servizi in modo tale da permetterne l'acquisto anche a operatori nazionali e locali in maniera non discriminatoria⁸⁰.

63. Le misure vigenti in forza del provvedimento n. 27984 del 2019 appaiono quindi efficaci a contenere le preoccupazioni concorrenziali di natura orizzontale e verticale presenti nel contesto attuale. Alla luce della permanenza delle misure imposte con provvedimento n. 27984 del 2019, non residuano rischi concorrenziali ulteriori che scaturirebbero dalla rimozione delle misure imposte con delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011.

⁷² [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019, caso C12245 – F2i S.G.R./Persidera.]

⁷³ [Cfr. docc. 24, 26, 28, 35.]

⁷⁴ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.]

⁷⁵ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers.]

⁷⁶ [Cfr. docc. 24, 26.]

⁷⁷ [Cfr. paragrafo 53 supra.]

⁷⁸ [In merito alle osservazioni di Rai Way riguardanti la vigenza delle misure in caso di futuri cambiamenti nell'assetto di controllo, si osserva che ad esito del presente procedimento permarranno le misure di cui al provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019 (C12245) e, inoltre, futuri cambi di controllo di EI Towers potrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva dell'Autorità ai sensi dell'articoli 6, 16 e 18 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.]

⁷⁹ [Cfr. doc. 28.]

⁸⁰ [Si vedano, ad esempio, i paragrafi 153 e ss. del Provvedimento AGCM n. 27984 del 12 novembre 2019.]

VIII. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

64. In data 22 ottobre 2020 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), richiesto in data 23 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Nel suddetto parere, l'AGCom ha richiamato le considerazioni già espresse nel parere reso in merito all'operazione di concentrazione C12245 – *Terzo Fondo F2i/Persidera* con la delibera n. 432/19/CONS del 4 novembre 2019 e ha analizzato il processo di revisione tecnologica che interessa il mercato del *bradcasting* digitale, ritenendo quindi di esprimere parere favorevole allo schema di provvedimento sottoposto a parere, relativo alla revisione delle misure adottate con delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011.

IX. CONCLUSIONI

65. In conclusione, l'istruttoria condotta ha permesso di appurare che sono venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano giustificato l'imposizione delle misure di cui alla delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011. Alla luce dell'attuale assetto di controllo e dei rimedi tutt'oggi vigenti ai sensi della delibera n. 27984 del 12 novembre 2019, non residuano, infatti, rischi concorrenziali ulteriori che scaturirebbero dalla revoca delle suddette misure.

RITENUTO, pertanto, che siano venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano giustificato l'imposizione a Digital Multimedia Technologies S.p.A. (ora EI Towers S.p.A.) ed Elettronica Industriale S.p.A. delle misure di cui al dispositivo della delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011;

DELIBERA

di revocare le misure imposte con delibera n. 23117 del 14 dicembre 2011;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli